



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BATTIPAGLIA SALVEMINI"

Anno Scolastico 2025/2026

- Al personale docente - Agli alunni - Ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale - Al DSGA - Al personale ATA: Collaboratori Scolastici, Personale Amministrativo e A.T. - Al RSPP d'Istituto - Al medico competente d'Istituto - Al RLS d'istituto - Alle RSU d'Istituto - A tutto il personale che a vario titolo interagisce con gli alunni della scuola - Al sito web della scuola - Agli Atti

OGGETTO: DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA SICUREZZA E SALUTE A SCUOLA E VIGILANZA SUGLI ALUNNI. DISPOSIZIONI NORMATIVE. ANNO SCOLASTICO 2025-2026.

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa, si impartiscono ai docenti e agli altri soggetti in indirizzo della presente, le seguenti direttive, con la normativa e con le procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza.

Le disposizioni del Dirigente Scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, vengono qui di seguito rese note, in via preventiva, come informazione sulla normativa in materia, e al fine di fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. I docenti coordinatori di classe leggeranno e commenteranno con gli alunni delle loro classi il contenuto della presente direttiva. Per i collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto già a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Misure organizzative adottate che consentono la vigilanza sugli alunni

1. Norme di carattere generale. Soggetti coinvolti: docenti, alunni, genitori, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e visitatori. Il quadro normativo e i profili di responsabilità suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente direttiva. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. **Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.**

- Agli alunni, al personale docente e ATA tutto e ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che deve sempre avvenire in modo ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose.
- Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i docenti si assicureranno che ciò avvenga in silenzio e in modo ordinato.
- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo, nonché dei passanti.
- Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno sempre mantenuti puliti ed in ordine.
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a sé stessi, a terzi e alle cose.
- Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo.
- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno.
- In nessun caso è concesso praticare attività ludiche o sportive negli spazi antistanti/retrostanti la scuola e, comunque, entro i confini della scuola, da

parte degli alunni, del personale docente e ATA, o di visitatori a qualsiasi titolo, e biciclette, motociclette e guidare veicoli a motore, né all'interno dei locali scolastici, né in qualsiasi spazio esterno e di pertinenza della scuola. • Agli alunni è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine della lezione e attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali. • La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso stabilito prima dell'inizio delle lezioni, o che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola. • Per gli alunni e il personale docente e ATA, esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione appositamente individuata. • La sorveglianza degli ascensori e dell'atrio è affidata ai collaboratori scolastici. • Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio prima del suono della campana. • Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti. • I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per la vigilanza. • I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti. • La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi. • Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Esse possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato. • Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula. • È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. • In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il dirigente scolastico o i collaboratori del dirigente scolastico al termine dell'ora di lezione. • L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola. • I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali. • La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente nelle ore di lezione. • Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. • Per il divieto di fumo, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104 e dalla direttiva del dirigente scolastico sulle nuove disposizioni relative al divieto di fumare nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica. • Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. • Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Accoglienza/ingresso e uscita Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano. Compiti dei collaboratori scolastici I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di pertinenza, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e alunni). A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i docenti del proprio settore e la D.S.G.A. I collaboratori scolastici possono riprendere comportamenti scorretti o

rischiosi degli studenti, richiamandoli continuamente a porre attenzione alla particolarità della situazione segnalata. Compiti dei docenti L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, classe allargata con studenti di altre classi, ecc.), per tutta la durata del servizio. Può consentire in casi di estrema necessità ed urgenza agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, al di fuori del tempo della ricreazione: è opportuno consentire l'uscita a non più di uno alunno alla volta. È bene evitare che gli alunni si allontanino dall'aula durante la lezione, nello specifico è fatto divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari, salvo casi eccezionali. In linea di massima, il docente è responsabile dell'alunno quando lo lascia uscire dall'aula, quindi deve accertarsi del motivo e controllare il rientro dello stesso in classe. Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo si ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico, il docente dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli allievi. Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: palestra, laboratori. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante queste attività non lascia la classe all'esperto (personale estraneo alla scuola e, quindi, privo del dovere della vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività. La vigilanza degli alunni durante i cambi di orario/avvicendamento tra i docenti nelle classi Compiti dei collaboratori scolastici Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. Compiti dei docenti È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula a un'altra deve essere effettuato più celermente possibile. Gli insegnanti, al suono della campanella, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del D.S. o il responsabile di plesso in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora. Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe. Nel caso una classe fosse sprovvista di docenti, mentre il personale ausiliario e i responsabili di plesso dispongono per le sostituzioni, il personale docente delle classi viciniori, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti ad osservare comportamenti adeguati. Responsabilità/Compiti dei collaboratori scolastici Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti. Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano: • tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe; • qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato; • durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti; • durante l'ingresso e l'uscita da scuola. Per l'assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggior attenzione in quanto gli alunni sono soggetti

a maggiori rischi di eventi dannosi. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione. L'intervallo-ricreazione, della durata di 10 minuti, si svolge in classe e, comunque entro il proprio piano dalle ore 10:40 alle ore 10:50. È VIETATO SPOSTARSI NEGLI ALTRI PIANI. Compiti dei collaboratori scolastici. I collaboratori scolastici vigileranno gli alunni in prossimità dei bagni e nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito. In particolare i collaboratori scolastici devono vigilare affinché gli alunni non si trovino in spazi, interni e/o esterni, non autorizzati. Compiti dei docenti. Il responsabile della classe durante la ricreazione è il docente. In nessun caso il personale, vista la situazione specifica (ricreazione) deve, comunque, ritenersi esente dagli obblighi di vigilanza. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici. Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra. Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione dei collaboratori scolastici specificatamente incaricati dalla Direttrice SGA. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al DS e/o ai suoi collaboratori. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni dieci/quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, viene designato un accompagnatore fino a due alunni diversamente abili su parere vincolante del consiglio di classe. I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando). Allontanamento dell'insegnante dalla classe. L'insegnante che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza. Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani. Regole alle quali tutti gli alunni devono attenersi. Gli alunni lasciano la loro aula/luogo delle attività, in una fila ordinata dall'insegnante, senza correre e senza arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose. Al termine delle lezioni gli alunni si allontanano subito dall'edificio e non sono autorizzati a rientrare a scuola. Spostamento degli alunni all'interno della scuola. Gli spostamenti in gruppo avvengono in file ordinate guidate dall'insegnante, a lezioni in corso anche in silenzio. Gli spostamenti individuali vanno fatti senza correre ed in silenzio, senza arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose. Alunni diversamente abili. Soggetti coinvolti: alunni, docenti, collaboratori scolastici, docente di sostegno, accompagnatore adulto e accompagnatore adulto. In nessun caso gli alunni diversamente abili vanno lasciati soli e senza la vigilanza di una o

più delle seguenti figure: o docente o docente di sostegno o accompagnatore adulto o assistente educatore o collaboratore scolastico di turno o genitore o di chi ne è delegato a farne le veci. Previa richiesta scritta del genitore, indirizzata al dirigente scolastico, e solo dopo espressa autorizzazione dello stesso, il genitore dell'alunno diversamente abile è autorizzato ad entrare nell'edificio scolastico subito prima o subito dopo gli orari di ingresso e/o uscita (inizio lezioni/uscita alla fine delle lezioni) per accompagnare il/la proprio/a figlio/a o prelevare/a all'uscita dalla scuola alla fine delle lezioni. Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti e del collaboratore scolastico su minori bisognosi di soccorso. La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato e, in qualunque caso di necessità, da un collaboratore scolastico, per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati. I docenti di classe accolgono l'alunno diversamente abile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto accreditato e riconosciuto dai docenti e dai genitori dell'alunno. Lo stesso alunno, va vigilato costantemente dal docente di classe/docente di sostegno/assistente educatore e dal collaboratore scolastico di turno, durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico, compreso l'accesso/uscita dai servizi igienici, alla palestra/laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di pericolo). Riunioni degli organi collegiali e ricevimento dei genitori. Di norma, durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, gli alunni non sono ammessi nei locali scolastici. La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali. Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso. In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consigli di classe, incontro scuola-famiglia, ricevimento genitori, nessun minore può entrare a scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici se non accompagnato da almeno uno dei genitori (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati). Norme generali sulla sicurezza e tutela della salute. Si ricorda che la struttura della scuola (finestre metalliche, porte, pilastri di cemento armato con spigoli, termosifoni, scale) presenta diverse possibilità di rischio: è compito di ognuno vigilare affinché non avvengano incidenti, segnalando, se è il caso, particolari comportamenti e situazioni. A tale proposito si ricorda che sono state attivate le procedure previste dalle norme sulla sicurezza e prevenzione, alle quali ognuno è tenuto ad attenersi. È preciso dovere di tutto il personale conoscere il piano di emergenza della scuola, partecipare alle prove di evacuazioni dei plessi e partecipare ai corsi di formazione ed informazione sulle problematiche della sicurezza. Rischio ed emergenza. Tra il personale interno sono individuati i Preposti e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto nonché le figure sensibili addette al Primo soccorso ed alla Prevenzione incendi ed Emergenza con il compito di:

- individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all'interno dell'edificio sia nell'area di pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;
- collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi;
- predisporre ed affiggere all'albo il piano per l'uscita in caso di emergenza ed attuare/verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati;
- collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
- verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
- curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;
- coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all'inizio dell'anno scolastico e in primavera);
- tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

Obblighi dei lavoratori. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Ogni lavoratore deve:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti;
- utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- adoperarsi in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;
- non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la propria o l'altrui sicurezza;
- contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti,

all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; • prendere visione dei piani di emergenza dei locali ove operano e di controllare la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga. Gli Assistenti amministrativi devono: • esporre, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento (anche da tavolo). • rispettare le norme sulla Privacy, secondo le indicazioni riportate sul documento programmatico dell'Istituto. I Collaboratori scolastici devono: • indossare i grembiuli e le calzature antinfortunistiche, ed esporre in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; • durante le operazioni di pulizia dei locali nonché di pulizia degli alunni diversamente abili utilizzare

i "dispositivi di protezione individuali". Sicurezza degli alunni La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. Si precisa a tal proposito che, in base alle disposizioni del d.lgs 81/2008, ogni docente è considerato un "preposto" alla sicurezza, per i propri alunni, cioè "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione". Gli insegnanti in particolare devono: • rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio; • controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti; • stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva; • applicare le modalità di plesso per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella didattica/uscita; • programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento; • valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ ambiente; • porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità del materiale didattico e degli attrezzi e custodire il materiale didattico in armadi chiusi; • non collocare scatole e oggetti sugli armadi, né introdurre nelle aule arredi e suppellettili varie, materiale non a norma • non consentire l'uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio; • porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi...) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari; • in particolare nella scuola dell'infanzia, evitare da parte dei bambini l'uso di oggetti appuntiti; evitare l'uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura; • non consentire l'uso di giochi non a norma; • richiedere agli alunni l'assoluto rispetto delle regole di comportamento. Durante il momento dell'uscita far disporre gli alunni nello stesso ordine previsto per l'evacuazione dell'edificio in caso di pericolo. Si ricorda che gli insegnanti seguono la classe e non la precedono, sempre e comunque durante gli spostamenti con la scolaresca. Durante l'attività didattica gli zaini devono essere lasciati in luogo idoneo in modo da non costituire intralcio in caso di evacuazione rapida dell'edificio. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza deve: • svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; • tenere chiuse e controllate le uscite; • controllare la stabilità degli arredi; • tenere chiuso l'armadietto del primo soccorso; • custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni; • pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici; • tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato; • non lasciare incustodito il carrello per le pulizie; • non collegare alle prese di corrente elettrica elettrodomestici, né sovraccaricare le prese multiple. Divieto di fumo È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all'interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza (cortili esterni). Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere immediatamente comunicate agli addetti antifumo di plesso in qualità di preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti: • vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; • vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare. Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo. Formazione Sicurezza Le iniziative di formazione costituiscono obbligo di servizio, pertanto le eventuali assenze devono essere preventivamente comunicate e opportunamente documentate; parimenti, per le attività di formazione che comportano un investimento di carattere finanziario da parte della scuola, è necessario da parte del personale garantire una partecipazione costante e continuativa. Circolazione di mezzi all'interno dell'area scolastica È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni

diversamente abili per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi di pertinenza della scuola sono riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza. Nella sostanza abbiamo operato solo un richiamo a norme già esistenti che è sempre bene rammentare, anche per far maturare negli studenti la consapevolezza del rispetto delle regole che è necessario in ogni civile convivenza. Agli alunni, e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla loro sicurezza, ben-essere e successo formativo. Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva e disposizioni. I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul sito e sulla bacheca della scuola.

BATTIPAGLIA, 17/09/2025 –

In allegato: normativa di riferimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Saviello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato n. 1 - Norme di riferimento CCNL 2002-05 (24 LUGLIO 2003) ART. 27 Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. CCNL 24.7.2003 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A). La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003 Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. CODICE CIVILE ART. 2047. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. CODICE CIVILE ART. 2048. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. CORTE DI CASSAZIONE, sez III, 18.4.2001, N. 5668 sez. III 11.02.2005, N.2839. L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. CORTE DEI CONTI, sez. III, 19.2.1994, n. 1623. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di

adempiere il dovere di vigilanza. CORTE DI CASSAZIONE - Sent. 23/06/1993 n. 6937. Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto. In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, c.c. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA 14 MARZO 2002, N. 3452 (Stralcio). Responsabilità civile - infortunio scolastico - culpa in vigilando - danni in materia civile - obbligazione e contratti - personale docente – relatività dell'obbligo di sorveglianza Non è responsabile l'Amministrazione scolastica per l'infortunio patito da un'allieva durante l'ora di educazione fisica quando sia dimostrato che il gioco si svolgeva sotto la sorveglianza dell'insegnante. TRIBUNALE DI GENOVA – SEZ. I, STRALCIO N°2235 DEL 09/06/2002. La responsabilità dell'insegnante e, per essa, dell'Amministrazione scolastica si estende anche al danno che l'allievo abbia procurato a se stesso in quanto l'obbligo di vigilanza è posto anche a tutela dei minori all'insegnante stesso affidati. Il dovere di sorveglianza, imposto ai docenti all'art. 2048 c.c., non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio

in modo inversamente proporzionale all'età del pieno discernimento dei loro allievi. CORTE DI CASSAZIONE - Sez. III Civile. Sent. 07/11/2000 n. 14484. Processo civile (questioni processuali del) – Responsabilità civile - Omessa vigilanza sugli alunni - onere della prova In virtù del rapporto del collegamento organico del personale dipendente l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno che sia cagionato ad un minore nel tempo in cui il medesimo è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere della prova del danneggiato, in tale ipotesi, consiste nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA- Sez. III Civile, Sent. 03/03/2003, n. 535. Su chi ricade la responsabilità nel caso in cui un alunno, già riconsegnato ai genitori, provochi danni a terzi all'interno dell'area cortilizia della scuola? Non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza dell'Amministrazione scolastica per i danni causati dalla condotta di un alunno minorenne all'interno di un plesso scolastico ove risulti provato che l'evento si è verificato allorché il minore era rientrato nella sfera di controllo dei genitori: in tal caso deve ritenersi cessato l'obbligo di custodia derivante dall'iscrizione scolastica. È vero che l'obbligo di custodia a carico dell'Amministrazione scolastica può sussistere anche oltre l'orario scolastico, all'interno ed eventualmente nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, ma è altrettanto vero che tali regole vengono meno in presenza dei genitori ai quali spetta per primi il controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati. (Fattispecie nella quale un alunno, "riconsegnato" alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la propria bicicletta investiva la nonna di un altro alunno). Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia). R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350). Per quanto riguarda più da vicino l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell'intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n. 404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): "una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. C.M. n. 105 /74 – art. 17 lett. f - art. 17 - Vigilanza sugli alunni - della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: "f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose." CASS. 5/9/1986, n. 5424 CASS. 28/7/1972, n. 2590 CASS. 7/6/1977, n. 2342 CASS. 4/3/1977, n. 894 CASS. 30/03/1999, SEZ. III N ° 3074 È ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass.

4/3/1977, n. 894). Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile Protocollo d'Intesa per la definizione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Scuola – Legge 12 Giugno 1990, n. 146”, tramesso con Nota Prot. 12387/471/MS del 15 gennaio 1992 del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Gabinetto”. **SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO** Art. 2. Comma 2: Qualora, i Capi d'Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, nelle scuole materne ed elementari, neppure attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico. Comma 6. Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero SONO TENUTI a dare comunicazione alle famiglie interessate della sospensione dell'intero servizio ovvero del LIVELLO DEI SERVIZI GARANTITI, dei MODI e dei TEMPI di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell'ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza. Art. 28 della Costituzione Art. 43 del Codice Penale L. 146/90 Sentenza 4 luglio 2002, 9709/2002, della Cassazione - Sezione Lavoro **ILLEGITTIMITÀ DEI DOCENTI DI RIFIUTARSI DI SOSTITUIRE, CON COMPITI DI VIGILANZA, I COLLEGHI IN SCIOPERO**. "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici" soltanto se provano di non avere

potuto impedire il fatto" "...il fatto illecito è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione...è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; È colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline" sui servizi minimi essenziali. "Deve insomma ritenersi che al datore di lavoro non possa essere negato, in occasione dello sciopero, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione, in quanto non partecipante allo sciopero, e che venga temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti, il che non appare di per sé improntato al carattere dell'insindacabilità a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori" Si vedano inoltre: DPR 249/1998 - Statuto studentesco e studenti DM 16/07 - Linee di indirizzo generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo CM 362/1998 DIRETTIVA 15/03/2007 - Uso del telefono cellulare a scuola, uso dei cellulari a scuola e sanzioni disciplinari **VIGILANZA ALUNNI**. Responsabilità dei genitori - "Culpa in vigilando e culpa in educando" - Circolare dell'USR Piemonte relativa alla vigilanza degli Prot. 8883/U/C27g. Circ. Reg. n.333. Torino, 9 settembre 2011 **DIVIETO DI FUMO**. Regio Decreto 1934 - Legge n° 584, 1975 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 - Circolare n° 4 del 28.3.2001 - Legge n°3 del 16.1.2003 - Decreto-Legge 12 settembre 2013 articolo 4, n. 104 - Legge 16 gennaio 2003. n. 3, punto 6. Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, punto b - Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Dlgs 81/2008, art. 37 comma 7 - D.Lgs. 81/08, art. 28 comma 2d. Direttiva del dirigente scolastico sulle nuove disposizioni relative al divieto di fumare nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, previste dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104. Riferimenti normativi riportati nella direttiva: • Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo • Legge 24-12-1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico) • Legge 11-11-1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico • Circolare Ministero della Sanità 5-10-1976 n. 69 • Direttiva PCM 14-12-1995 • Circolare Ministero della Sanità 28-03-2001 n. 4 • Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 • Accordo Stato Regioni 16-12-2004 • Circolare 2-SAN-2005 14 gennaio 2005 • Circolare 3-SAN-2005 25 gennaio 2005 • Legge 28-12-2001, n.448 art. 52 punto 20 • Legge 16-01-2003 n.3 - art. 51 della L. 3 del 16-01-2003 • DPCM 23-12-2003 - Legge finanziaria 2005 • Decreto Legislativo 81-2008 CCNL scuola 2006-2009 • D.L. n. 81 del 9-04-2008 • Art. 4 comma 1 e 2 del Decreto legge 12/09/2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.(13G00147) (GU n.214 del 12-9-2013). Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole). Integrazione all' articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3 (Tutela della salute dei non fumatori. C.1. È vietato fumare nei locali chiusi), dove, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di

fumo di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." 2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]; • Art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 14.12.1995 e dall'Accordo Stato – Regioni del 16.12. 2004; Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 - "All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." 2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]. 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 - Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca». (13A09118) - (GU n.264 del 11-11-2013) - Vigente al: 11-11-2013 Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni (del sistema educativo di istruzione e di formazione)» (1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e su rischi derivanti dal fumo) 2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli

istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute).

PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

Riferimenti normativi: linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico - 25/11/2005: [...] per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza degli allievi che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica")

Quando somministrare i farmaci a scuola:

Malattie croniche (patologie che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento, ad esempio asma o diabete)



Si somministrano i farmaci prescritti con l'indicazione circa orario, posologia e modalità di somministrazione

Urgenze prevedibili (in patologie croniche note che possono comportare fatti acuti, ad esempio asma, diabete, epilessia)



Si somministrano i farmaci prescritti con l'indicazione circa le circostanze (descrizione dei sintomi) che richiedono la somministrazione, posologia e modalità di somministrazione

NOTA BENE: le urgenze non prevedibili rientrano nelle procedure di Primo Soccorso e non richiedono la somministrazione dei farmaci.

1. Il genitore, o chi eserciti la patria potestà, deve:

☐ fare richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico;

☐ accompagnare la richiesta di somministrazione con la presentazione di certificazione medica redatta dal medico o dalla specialista attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità, tempi di somministrazione, posologia);

☐ fornire il farmaco alla scuola tenendo conto della data di scadenza;

☐ autorizzare il personale individuato dal Dirigente alla somministrazione del farmaco.

2. Il Dirigente Scolastico deve:

☐ organizzare momenti formativi per l'intero personale scolastico in servizio al fine di renderlo edotto in merito alla procedura di somministrazione dei farmaci messa in atto dall'Istituto;

☐ informare tutti i genitori degli alunni dell'istituto (anche tramite il sito web della scuola) della procedura di

somministrazione farmaci messa in atto;

☐ richiedere alla famiglia dell'alunno che necessita di somministrazione farmaci in orario scolastico la documentazione necessaria;

☐ provvedere a individuare locali idonei per la somministrazione e tenuta dei farmaci, autorizzandone l'accesso ai familiari laddove gli stessi possano provvedere autonomamente alla somministrazione.

☐ verificare la disponibilità del personale docente ed A.T.A a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo, individuando le figure che in caso di bisogno devono procedere a tale somministrazione;

☐ redigere, in casi particolari, in collaborazione con l'A.S.L. del territorio un piano personalizzato d'intervento che descrive i comportamenti da attuare in caso di bisogno;

☐ in-formare e condividere con il personale scolastico disponibile a somministrare il farmaco il piano personalizzato di intervento;

☐ fornire e condividere con i genitori copia del piano personalizzato d'intervento;

☐ garantire la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso;

☐ in occasione del trasferimento (temporaneo o definitivo) in altre scuole, invitare i genitori dell'alunno ad informare il D.S. della scuola di destinazione e concordare la trasmissione della documentazione necessaria;

☐ nel caso in cui non riuscisse a reperire personale scolastico per la somministrazione dei farmaci, o nel caso si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmati, prevedere il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso, dandone comunicazione alla famiglia;

☐ nel caso in cui non dovesse trovare collaborazione presso l'A.S.L. del territorio per la redazione del piano personalizzato, potrà rivolgersi al medico competente (se presente) o ad un esperto di medicina di lavoro per stilare questo documento e promuovere interventi formativi rivolti al personale scolastico individuato per la somministrazione, dandone comunicazione alla famiglia.

3. Il personale scolastico addetto alla somministrazione dei farmaci agli allievi:

☐ partecipa ai momenti formativi organizzati dal D.S.;

☐ provvede alla somministrazione dei farmaci agli allievi laddove necessario;

☐ informa il D.S. ed il R.S.P.P. su eventuali situazioni critiche verificatesi durante la somministrazione.

4. Gestione dell'emergenza

Resta comunque prescritto il ricorso al Servizio Territoriale di Emergenza (118) nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmati dall'Istituto.

CERTIFICAZIONI DA ACQUISIRE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI AGLI ALLIEVI

1. richiesta dei genitori motivata (somministrazione del farmaco non differibile in orario extrascolastico ed impossibilità a provvedere autonomamente), in cui si autorizza il personale individuato dalla scuola a somministrare il farmaco al figlio, con la modalità e il dosaggio indicati dal medico

2. prescrizione medica intestata all'alunno recante:

- il nome commerciale del farmaco
- la modalità di somministrazione
- l'esatta posologia
- l'eventuale orario di somministrazione

3. istruzioni del medico curante, intestate all'alunno ed indirizzate al Dirigente Scolastico, in merito alla posologia ed alla modalità di somministrazione del farmaco in caso della comparsa di episodi acuti di cui devono essere descritti i sintomi e sui comportamenti da assumere nel caso il farmaco non risultasse efficace.